

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 723 del 24 MAG. 2022

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 1532/2021 del Tribunale di Catania in favore della controparte G.F. attribuzione delle competenze professionali residue detratto l'acconto corrisposto con atto deliberativo n. 95/2017. (60/2021)

Proposta N° 518 del 20/05/2022
STRUTTURA PROPONENTE
Servizio Legale e contenzioso

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento
Dott. *Claudio Cormaci*

Il Dirigente Avvocato
Avv. *Carmelo Ferrara*

Registrazione Contabile

Budget Anno 2020 Conto 20202040100 Importo € 4.586,00 Aut. 111

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. *Giovanni Luca Roccella*)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il **Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola**,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il responsabile del Servizio Legale e contenzioso

Premesso che, con atto deliberativo n. 2345 del 04/09/2013 è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Elio Signorelli del Foro di Catania al fine di attivare tutte le procedure giudiziarie nei confronti dell'Avv. G.F., legale incaricato da questa Azienda nel corso del giudizio contro D.G., dirette all'accertamento della responsabilità professionale connessa alla sofferenza economica patita da questa ARNAS a seguito dell'esecuzione della sentenza n. 4170/2011 emessa dal Tribunale di Catania, nonché dell'eventuale recupero delle somme già corrisposte con deliberazione n. 1880/2013;

Che con sentenza n. 1532/2021, pubblicata il 09/04/2021, il Tribunale di Catania ha rigettato le domande proposte dall'ARNAS Garibaldi di Catania ed in parziale accoglimento delle domande di parte convenuta, ha condannato l'ARNAS al pagamento, in favore dell'Avv. G.F., della somma di € 12.709,00 oltre IVA e CP e rimborso forfettario spese generali, detratto l'acconto ricevuto, oltre al pagamento delle spese processuali che ha liquidato in € 8.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali in favore dell'Avv. G.F. ed € 6.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali in favore della compagnia assicurativa chiamata in garanzia;

Che, avverso la suindicata sentenza resa dal Tribunale di Catania n. 1532/2021, l'ARNAS Garibaldi ha interposto gravame, conferendo l'incarico per continuità difensiva, all'Avv. Elio Antonio Signorelli, giusto atto deliberativo n. 460 del 23/04/2021;

Che con pec del 21/04/2021 prot. 7054, il difensore di G.F. ha sollecitato nell'interesse del suo assistito il pagamento delle somme liquidate in sentenza determinando un importo che, come da nota del legale dell'azienda "*..non trovano assoluta corrispondenza con quanto disposto in sentenza..*";

Che la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 775/2022, pubblicata il 13/04/2022, ha rigettato l'appello, compensando le spese del secondo grado di giudizio e condannato l'appellante al pagamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

Che con pec del 15/04/2022 l'avvocato dell'azienda ha comunicato che "*...il legale dell'Avv. F., Avv. F. S., ha inviato una PEC al sottoscritto, quale legale dell'Azienda, con la quale, a seguito della statuizione d'appello di conferma della sentenza di primo grado, formula invito, mio tramite, all'Azienda Garibaldi per il pagamento delle somme dovute all'Avv. F. G. in forza della sentenza n.1532/2021, minacciando, che decorso infruttuosamente gg. 3 dalla ricezione della predetta nota PEC, sarà avviata la riscossione coattiva del credito.*";

Che alla richiesta di controparte, il responsabile del servizio legale ha prontamente riscontrato con email in pari data che "*..l'azienda darà esecuzione spontanea alla decisione di primo grado senza che sia necessario avviare alcuna azione esecutiva.*" e "*...trattandosi di competenze professionali liquidate in euro 12.709,00 andrà emessa per la restante quota ancora dovuta fattura elettronica che "ammonta al lordo delle ritenute di legge ad €5.588,421 (di cui €3.830,00 per competenze residue €143.20 Casa al 4% Euro 597,48 spese generali al 15% ed €1.007,74 per IVA al 22)". In relazione alle spese processuali liquidate con la citata sentenza in favore dell'avvocato F. G. (€8.500 oltre accessori di legge) verranno corrisposte direttamente al legale previo semplice progetto di fattura.*"

Che con successiva email del 10/05/2022 il servizio legale, non avendo ottenuto alcuna risposta da controparte ha nuovamente richiesto al legale dell'azienda di sollecitare il difensore della parte precisando che "*.... con riguardo alle somme attribuite a titolo di spese processuali non sussistono problemi trattandosi di rimborso in favore del legale, mentre abbiamo la necessità di conoscere il regime fiscale di cui beneficia il legale ai fini della determinazione del compenso lordo per determinare le trattenute di legge (iva e ritenuta acconto). Si chiede pertanto di voler sollecitare controparte a voler chiarire gli aspetti di natura fiscale*

unitamente ai dati identificativi per eseguire il pagamento. Si precisa che in assenza di riscontro non potrà essere disposto il pagamento delle sole competenze professionali.”

Che, controparte, seppur compulsata, ancora una volta, non ha inteso dare risposta alcuna alle richieste dell'azienda disposta a dare pronta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania n. 1532/2021;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della sentenza n. 1532/2021 resa dal Tribunale di Catania e della successiva pronuncia, della Corte di Appello di Catania n. 775/2022 che, nel rigettare il gravame proposto dall'ARNAS Garibaldi, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania n. 1532/2021 con la quale, in parziale accoglimento della domanda, l'ARNAS Garibaldi, per l'incarico di cui alla delibera 15/2/2005, n. 347, TR CT RG 156/2005, è stata condannata al pagamento delle competenze professionali residue in favore dell'Avv. G.F. per la somma di € 12.709,00 oltre accessori di legge se dovuti, detratto l'acconto già corrisposto di €8.874,00 con atto deliberativo n. 95 del 31/01/2017, oltre alla refusione in favore della parte delle spese processuali liquidate in € 8.500,00 (oltre accessori) ed al pagamento della somma di € 6.500,00, oltre accessori di legge, in favore della compagnia assicurativa Generali Italia s.p.a. chiamata in garanzia dal legale;

Ritenuto, che, nell'impossibilità di determinare il regime fiscale ai fini delle trattenute di legge d'applicare per la liquidazione delle competenze residue di €3.835,00, il pagamento è eseguito in regime fiscale semplificato, salvo riconoscere, previa richiesta del professionista l'IVA dovuta nei termini di legge;

Ritenuto, pertanto, di corrispondere a titolo di onorario professionale in favore dell'avv. G. F. l'importo residuo di euro 4.586,66 comprensivo di CPA al 4% e Spese Generali al 15% determinato sulle competenze residue €3.835,00 ottenute dalla differenza dell'onorario di €12.709,00 liquidato in sentenza detratto l'acconto di euro 8.874,00 corrisposto con atto deliberativo n. 95/2017;

Ritenuto, pertanto, in esecuzione della sentenza n. 1532/2021 del Tribunale di Catania, autorizzare il pagamento in favore dell'avvocato G. F. delle residue competenze professionali di cui alla delibera 15/2/2005, n. 347, TR CT RG 156/2005 per complessivi €4.586,00 (di cui € 3.835,00 per competenze, € 575,25 per spese generali, € 176,41 per cassa previdenziale) da prelevarsi dal SP 20202040100 anno 2020 (Fondo rischi per copertura diretta dei rischi);

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento, sul conto indicato dal legale del professionista nella nota pec del 21/04/2021 prot.7054, in favore dell'Avv. G.F. della somma di €4.586,00 (di cui € 3.835,00 per competenze, € 575,25 per spese generali, € 176,41 per cassa previdenziale) e di provvedere, in caso di richiesta, al successivo pagamento in favore del professionista dell'IVA dovuta nei termini di legge;

Ritenuto di provvedere con separato atto deliberativo al pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza TR CT n 1532/2021 in favore della Generali Italia s.p.a. e dell'avvocato G.F.;

Ritenuto di provvedere al pagamento delle spese di registrazione delle sentenze n. 1532/2021 del Tribunale di Catania e della Corte di Appello di Catania n. 775/2022 nonché al pagamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 non appena la cancelleria trasmetterà avviso di liquidazione;

Ravvisata, quindi, l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di condanna, anche al fine di evitare aggravii di spesa dovuti ad una possibile esecuzione forzata;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto della sentenza n. 1532/2021 resa dal Tribunale di Catania e della successiva pronuncia, della Corte di Appello di Catania n. 775/2022 che, nel rigettare il gravame proposto dall'ARNAS Garibaldi, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania n. 1532/2021 con la quale, in parziale accoglimento della domanda, l'ARNAS Garibaldi, per l'incarico di cui alla delibera 15/2/2005, n. 347, TR CT RG 156/2005, è stata condannata al pagamento delle competenze professionali residue in favore dell'Avv. G.F. per la somma di € 12.709,00 oltre accessori di legge se dovuti, detratto l'acconto già corrisposto di €8.874,00 con atto deliberativo n. 95 del 31/01/2017, oltre alla refusione in favore della parte delle spese processuali liquidate in € 8.500,00 (oltre accessori) ed al pagamento della somma di € 6.500,00, oltre accessori di legge, in favore della compagnia assicurativa Generali Italia s.p.a. chiamata in garanzia dal legale;

Corrispondere, pertanto, a titolo di onorario professionale in favore dell'avv. G. F. l'importo residuo di euro 4.586,66 comprensivo di CPA al 4% e Spese Generali al 15% determinato sulle competenze residue €3.835,00 ottenute dalla differenza dell'onorario di €12.709,00 liquidato in sentenza detratto l'acconto di euro 8.874,00 corrisposto con atto deliberativo n. 95/2017;

Dare atto che nell'impossibilità di determinare il regime fiscale ai fini delle trattenute di legge d'applicare per la liquidazione delle competenze residue di €3.835,00, il pagamento è eseguito in regime fiscale semplificato, salvo riconoscere, previa richiesta del professionista l'IVA dovuta nei termini di legge;

Autorizzare, in esecuzione della sentenza n. 1532/2021 del Tribunale di Catania, il pagamento in favore dell'avvocato G. F. delle residue competenze professionali di cui alla delibera 15/2/2005, n. 347, TR CT RG 156/2005 per complessivi €4.586,00 (di cui € 3.835,00 per competenze, € 575,25 per spese generali, € 176,41 per cassa previdenziale) da prelevarsi dal SP 20202040100 anno 2020 (Fondo rischi per copertura diretta dei rischi);

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento, sul conto indicato dal legale del professionista nella nota pec del 21/04/2021 prot.7054, in favore dell'Avv. G.F. della somma di €4.586,00 (di cui € 3.835,00 per competenze, € 575,25 per spese generali, € 176,41 per cassa previdenziale) e di provvedere, in caso di richiesta, al successivo pagamento in favore del professionista dell'IVA dovuta nei termini di legge;

Provvedere con separato atto deliberativo al pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza TR CT n 1532/2021 in favore della Generali Italia s.p.a. e dell'avvocato G.F.;

Provvedere al pagamento delle spese di registrazione delle sentenze n. 1532/2021 del Tribunale di Catania e della Corte di Appello di Catania n. 775/2022 nonché al pagamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 non appena la cancelleria trasmetterà avviso di liquidazione;

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, al fine di evitare aggravii di spesa dovuti alla probabile esecuzione forzata.

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:

- atto deliberativo n. 460 del 23/04/2021;
- Sentenza emessa dal Tribunale di Catania n. 1532/2021;
- Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania n. 775/2022;
- Atto deliberativo 95 del 31/01/2017

Il Dirigente Responsabile Servizio Legale e contenzioso

Avv. Carmelo Ferrara

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e, pertanto di:

Prendere atto della sentenza n. 1532/2021 resa dal Tribunale di Catania e della successiva pronuncia, della Corte di Appello di Catania n. 775/2022 che, nel rigettare il gravame proposto dall'ARNAS Garibaldi, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania n. 1532/2021 con la quale, in parziale accoglimento della domanda, l'ARNAS Garibaldi, per l'incarico di cui alla delibera 15/2/2005, n. 347, TR CT RG 156/2005, è stata condannata al pagamento delle competenze professionali residue in favore dell'Avv. G.F. per la somma di € 12.709,00 oltre accessori di legge se dovuti, detratto l'acconto già corrisposto di € 8.874,00 con atto deliberativo n. 95 del 31/01/2017, oltre alla refusione in favore della parte delle spese processuali liquidate in € 8.500,00 (oltre accessori) ed al pagamento della somma di € 6.500,00, oltre accessori di legge, in favore della compagnia assicurativa Generali Italia s.p.a. chiamata in garanzia dal legale;

Corrispondere, pertanto, a titolo di onorario professionale in favore dell'avv. G. F. l'importo residuo di euro 4.586,66 comprensivo di CPA al 4% e Spese Generali al 15% determinato sulle competenze residue € 3.835,00 ottenute dalla differenza dell'onorario di € 12.709,00 liquidato in sentenza detratto l'acconto di euro 8.874,00 corrisposto con atto deliberativo n. 95/2017;

Dare atto che nell'impossibilità di determinare il regime fiscale ai fini delle trattenute di legge d'applicare per la liquidazione delle competenze residue di € 3.835,00, il pagamento è eseguito in regime fiscale semplificato, salvo riconoscere, previa richiesta del professionista l'IVA dovuta nei termini di legge;

Autorizzare, in esecuzione della sentenza n. 1532/2021 del Tribunale di Catania, il pagamento in favore dell'avvocato G. F. delle residue competenze professionali di cui alla delibera 15/2/2005, n. 347, TR CT RG 156/2005 per complessivi € 4.586,00 (di cui € 3.835,00 per competenze, € 575,25 per spese generali, € 176,41 per cassa previdenziale) da prelevarsi dal SP 20202040100 anno 2020 (Fondo rischi per copertura diretta dei rischi);

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento, sul conto indicato dal legale del professionista nella nota pec del 21/04/2021 prot.7054, in favore dell'Avv. G.F. della somma di € 4.586,00 (di cui € 3.835,00 per competenze, € 575,25 per spese generali, € 176,41 per cassa previdenziale) e di provvedere, in caso di richiesta, al successivo pagamento in favore del professionista dell'IVA dovuta nei termini di legge;

Provvedere con separato atto deliberativo al pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza TR CT n 1532/2021 in favore della Generali Italia s.p.a. e dell'avvocato G.F.;

Provvedere al pagamento delle spese di registrazione delle sentenze n. 1532/2021 del Tribunale di Catania e della Corte di Appello di Catania n. 775/2022 nonché al pagamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 non appena la cancelleria trasmetterà avviso di liquidazione;

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, al fine di evitare aggravii di spesa dovuti alla probabile esecuzione forzata.


Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario
Dot. ssa Maria Antonietta Li Calzi



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito

dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
